

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” nonché la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 10 febbraio 2017, recante “Modifiche al Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81265 in data 31 ottobre 2016, con cui è stata individuata l’Amministrazione presso cui è stato assegnato il Vice Ispettore del Corpo Forestale IACOBUCCI Vittorio;
- VISTO** il Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81277 in data 31 ottobre 2016, con cui sono stati individuati gli Ispettori del Corpo Forestale dello Stato che sono transitati nell’Arma dei Carabinieri;
- VISTO** l’articolo 5 del Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2016 0732480 in data 20 dicembre 2016, di inquadramento nel ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli Ispettori provenienti dal ruolo degli Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, vistato il 10 luglio 2017 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa;
- VISTO** il Decreto del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri n. 15/78-14-2020 in data 24 marzo 2021, con il quale –in esecuzione della sentenza n. 183/2020 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise che ha accolto il ricorso avverso il citato decreto n. 81265/2016 impugnato dal ricorrente, nella parte in cui ha disposto il trasferimento del medesimo nella Polizia di Stato anziché nell’Arma dei Carabinieri– è stata decretata l’assegnazione di IACOBUCCI Vittorio all’Arma dei Carabinieri a parziale modifica del decreto n. 81277 del 31 ottobre 2016;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2021 0259272 in data 28 maggio 2021, vistato il 6 giugno 2021 dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, con cui è stato predisposto l'inquadramento dell'interessato nel ruolo Forestale degli Ispettori dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, con il grado di Maresciallo, non notificato al medesimo e, allo stato, senza produzione di effetti giuridici e amministrativi;

**TENUTO CONTO** che, in data 27 maggio 2021, nelle more del perfezionamento del citato Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2021 0259272 in data 28 maggio 2021, l'interessato ha proposto istanza di rinuncia agli effetti della richiamata sentenza n. 183/2020 resa dal T.A.R. per il Molise;

**RAVVISATA** l'esigenza, di dover acquisire il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, in ordine alla valutazione degli effetti giuridici della suddetta dichiarazione di rinuncia in relazione alle previsioni di cui all'articolo 84 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

**ACQUISITO** in data 14 settembre 2021, il richiesto parere rilasciato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso in relazione al decreto di assegnazione presso l'Arma dei Carabinieri, secondo cui l'atto di rinuncia di cui sopra legittima il Comando Generale a non prestare ottemperanza alla sentenza n. 183/2020 resa dal T.A.R. per il Molise, rendendosi, altresì, opportuna, tenuto conto della volontà abdicativa manifestata dall'Ispettore IACOBUCCI nell'atto di rinuncia stesso, la revoca in autotutela del su menzionato decreto di assegnazione, attuativo di decisione ormai priva di effetti, lasciando che lo stesso continui a prestare servizio presso la Polizia di Stato; non escludendosi, altresì, la possibilità che l'Amministrazione - debitrice al pari delle altre convenute rispetto alla predetta condanna, col vincolo della solidarietà - cautelativamente formuli nei confronti dell'Ispettore IACOBUCCI un'istanza interlocutoria, tesa a chiarire l'effettiva portata del suo atto di rinuncia in ordine alla statuizione costituente il titolo del credito da spese legali nonché alla sua estensione a tutti i soggetti pubblici coinvolti nel giudizio, onde raggiungere con il medesimo un accordo pieno ed esplicito, espressamente abdicativo anche del predetto diritto di credito (a favore di tutte le parti resistenti), atteso che in mancanza di tale accordo le altre Amministrazioni statali convenute - nella non implausibile ipotesi in cui si reputi che controparte abbia inteso rendere beneficiario della rinuncia solamente il citato Comando Generale - potrebbero rimanere esposte al rischio di subire ulteriori azioni giudiziali da parte dell'Ispettore IACOBUCCI, con aggravio di costi per lo Stato;

**PRESO ATTO** della dichiarazione in data 4 novembre 2021 dell'interessato, pervenuta in data 23 novembre 2021, confermativa della rinuncia ad ogni effetto di legge discendente e/o comunque connesso alla sentenza n. 183/2020, resa dal T.A.R. per il Molise, ribadendo l'assoluta volontà a permanere nei ruoli della Polizia di Stato alle dipendenze del Ministero dell'Interno e, inoltre, di rinunciare incondizionatamente agli effetti della richiamata sentenza anche in termini di vittoria di spese giudiziali in proprio favore, poste dal Giudice amministrativo a carico di tutti i soggetti pubblici costituiti in giudizio, sollevando pertanto tutte le Amministrazioni resistenti dalla refusione delle spese di lite nei propri confronti;

**RITENUTO** pertanto, che il citato Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2021 0259272 in data 28 maggio 2021, di inquadramento dell'interessato nel ruolo Forestale degli Ispettori dell'Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo, allo stato attuale improduttivo di effettivi giuridici e amministrativi, possa essere revocato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

Per i motivi indicati nelle premesse, il Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2021 0259272 in data 28 maggio 2021, vistato il 6 giugno 2021 dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, è revocato ai sensi dell'articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241.

### **Articolo 2**

La pubblicazione del presente decreto avverrà sul Giornale Ufficiale della Difesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della citata pubblicazione sul Giornale Ufficiale della Difesa. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera s) del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

Ammiraglio di Squadra  
Pietro Luciano RICCA